

Allegato "A" al n.87547/27388 di Repertorio

STATUTO della "Fondazione Menotti Bassani ETS"

PREMESSE

Le origini: aiuto ai contadini

Con disposizione testamentaria 13 novembre 1869, il Sacerdote Leopoldo Perabò De Colombani fondava l'Opera Pia Perabò allo scopo di istruire i paesani di Cerro Lago Maggiore (oggi frazione del comune di Laveno Mombello) e dei comuni limitrofi nella messa a coltura dei terreni incolti. Lasciò all'Opera gran parte dei suoi beni, tra cui il Palazzo Perabò nel centro di Cerro. L'Istituzione venne eretta in Ente Morale nel 1884 e con lo statuto approvato nel 1885 assunse la denominazione di Istituto Pio Perabò.

La trasformazione dello scopo

Nel volgere dei successivi decenni la popolazione dei comuni (Laveno, Mombello, Cerro, Leggiuno), con lo sviluppo industriale, si trasformava da agricola in operaia. La possibilità di perseguire i fini statutari si riduceva anche per effetto dell'inflazione.

Il venir meno della famiglia agricola patriarcale poneva nuovi problemi assistenziali, tra i quali il ricovero di inabili e anziani. Nel 1943 il Palazzo Perabò venne adibito al ricovero degli anziani.

Lo Statuto originario dell'Ente venne riveduto e con il nuovo Statuto del 1958 l'Opera Pia Perabò aggiungeva alle proprie finalità l'assistenza ai vecchi ed ai poveri d'ambo i sessi, assumendo la denominazione "Casa di Riposo Perabò - Opera Pia".

Nel 1960 assunse la Presidenza del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia l'avvocato Franco Bassani, un imprenditore che aveva portato la società Plasmon a imporsi come nota marca di biscotti e alimenti per l'infanzia, con attenzione agli aspetti nutrizionali.

La storia "dei" Bassani

Menotti Bassani nacque nel Gennaio del 1864 a Laveno. "Suo padre, Gerolamo Bassani, assai valente ed apprezzato maestro, vero e tenace pioniere della cultura popolare, ardente patriota", si distinse in modo speciale nella battaglie che Giuseppe Garibaldi ingaggiò a Laveno e nel varesotto; per riconoscenza Garibaldi promise di tenere a battesimo il nascituro ultimo figlio di Gerolamo, a cui impose anche il nome di Menotti, ricordando così il proprio figliolo. Durante la sua carriera da maestro elementare inoltre aveva molto operato per la diffusione della cultura istituendo per i suoi allievi una scuola di canto, prestando volontario insegnamento nelle scuole serali, aprendo una scuola di disegno e fondando, assieme ad altri, la Biblioteca circolante popolare di Laveno.

In continuità col padre, Menotti Bassani diede prova durante la sua vita di grande intraprendenza e intelligenza. Creò a

Milano un'importante tipografia, lavorando con grandi editori, e con la moglie Ida Polli fece costruire nel 1910 la villa sul lungolago di Laveno progettata dall'architetto Sommaruga.

In quella villa tornò a risiedere il figlio Franco con la moglie Eugenia (Giannina) Scotti negli anni '60 dedicandosi allo sviluppo dell'Opera Pia, oggi Fondazione intitolata a suo padre Menotti.

Costruzione e gestione

Nei primi anni "sessanta" venne avviata l'acquisizione di terreni nella località Brianza di Laveno e la costruzione dei primi padiglioni del nuovo complesso ove la Casa di Riposo Perabò - Opera Pia, venne trasferita nel luglio 1966. Il Palazzo Perabò di Cerro fu ceduto nel 1972 all'Amministrazione Comunale di Laveno Mombello, la quale lo destinò al nuovo Museo della Terraglia, oggi Museo Internazionale del Design Ceramico (MIDeC).

L'Opera Pia Casa di Riposo Perabò aveva assunto nel 1966 la denominazione "Casa di Riposo Perabò Bassani Menotti - Opera Pia" e, dal 1982, "Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani", con natura giuridica di Istituto di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB).

L'Ente, al suo insediamento in località Brianza, disponeva dei due padiglioni "A" e "B" oggi res. Franco Bassani, una casa per abitazione Custode, una casa denominata "Villa Elisa" e circa mq.35.000 di terreno adibito a parco e giardino. Si è poi aggiunto nel 1973 il Padiglione "C" oggi res. Giannina Scotti.

Il 5 gennaio 1985 moriva il Presidente Avv. Franco Bassani la cui moglie Eugenia (Giannina) Scotti, vissuta fino al 2005, ha proseguito l'opera finanziando la costruzione del padiglione "D" oggi res. Gennaro Arioli, già Presidente della Fondazione dal 1986 al 2008.

Nell'anno 2003 è stata trasformata in Fondazione di diritto privato assumendo la denominazione di Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani - ONLUS.

Nello stesso anno è stata costituita la "Associazione Amici del Centro Anziani Menotti Bassani AMBA", che promuove gruppi di volontari per le attività di animazione a favore degli ospiti, per il trasporto degli ospiti e dei visitatori, per l'organizzazione di eventi celebrativi, ricreativi e culturali che rendono il Centro Anziani un luogo di riferimento per la cittadinanza.

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la

"Fondazione Menotti Bassani ETS"

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs.

117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Sede

La Fondazione ha sede in **Laveno-Mombello (VA)**.

La sede della Fondazione può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione del Consiglio di Amministrazione; il Presidente, in caso di modifica dell'indirizzo è abilitato a darne pubblicità nelle forme di legge.

Potranno essere istituite o soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie e filiali.

Articolo 4

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, essendo scopo della Fondazione provvedere all'assistenza ed al mantenimento di persone anziane, inabili al lavoro o che, per ragioni personali o familiari, vengano a trovarsi nell'impossibilità di vivere da soli o presso la propria famiglia.

L'assistenza ed il mantenimento si rivolge agli anziani provenienti da qualsiasi località e tuttavia gli anziani nati nel comune di Laveno Mombello, o residenti nel comune di Laveno Mombello da almeno tre anni consecutivi, hanno la precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dalle lettere a), b), c), i), q) ed u) dell'art. 5 del CTS e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) dell'art 5 del CTS):

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) dell'art 5 del CTS);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) dell'art 5 del CTS);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017,

(lettera i) dell'art 5 del CTS);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q) dell'art 5 del CTS);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 (lettera u) dell'art 5 del CTS).

Nell'ambito di iniziative pubbliche o private la Fondazione potrà cooperare con istituzioni, soggetti del privato sociale e quanti operano con analoghi scopi, anche mediante la stipula di convenzioni.

La Fondazione, nello svolgimento della sua attività istituzionale, riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinamento nell'interesse dei propri utenti.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 5

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

* dal **fondo di dotazione** pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero);

* dal **patrimonio vincolato** costituito:

- dalle riserve statutarie formate con gli avanzi di esercizio;

- dalle riserve vincolate o per decisione del Consiglio di Amministrazione o perché formate con contributi ricevuti con tale specifica destinazione;

* dal **patrimonio libero** formato con le altre riserve non destinate a riserva statutaria o a riserva vincolata.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente destinati ad incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- contributi di persone fisiche e/o giuridiche, sia pubbliche che private destinati all'incremento del patrimonio.

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite derivanti dal patrimonio;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private non destinate all'incremento del patrimonio;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni ed in generale ricavi dalle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali.

Il patrimonio è gestito secondo criteri di prudente amministrazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali. Spettano al Consiglio di Amministrazione la definizione delle politiche di investimento ed il controllo di esecuzione delle stesse.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma quarto dell'art. 22 del CTS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, o in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 7

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono

attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Ente, e dalla relazione di missione o dalla nota integrativa che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo settore e alle disposizioni ministeriali in materia. Al bilancio è allegata anche la relazione dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 5 del presente Statuto nella relazione di missione o nella nota integrativa.

Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere alla sua redazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 8 del CTS,

si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 dello statuto;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 4 dello statuto;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 9

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Libri

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile (dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria), la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente:

- 3 (tre) consiglieri sono nominati dal Sindaco del Comune di Laveno Mombello;
- 1 (un) consigliere è il Responsabile della "Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa" di Laveno Mombello (VA), tuttavia, il Responsabile della "Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa" di Laveno Mombello (VA) può nominare alla carica di consigliere in sua sostituzione altra persona ritenuta idonea a ricoprire la carica; in caso di cessazione o decadenza dalla carica di consigliere della persona nominata dal Responsabile della "Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa" di Laveno Mombello (VA), alternativamente, subentrerà nella carica di consigliere il Responsabile della "Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa" di Laveno Mombello (VA) ovvero quest'ultimo potrà nuovamente procedere alla nomina in sua sostituzione di altra persona che vada a ricoprire la carica di consigliere, secondo quanto sopra previsto.

Il Responsabile della "Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa" di Laveno Mombello (VA), membro del Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica anche in caso di suo trasferimento per attribuzione di altro incarico, fatta salva la possibilità dello stesso di rassegnare le dimissioni qualora le condizioni o il contesto rendessero

difficoltosa la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

- 2 (due) consiglieri sono nominati dall'"ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO ANZIANI MENOTTI BASSANI- Organizzazione di Volontariato" o in forma abbreviata AMBA - ODV;

- 1 (un) consigliere è nominato dalla famiglia dell'Avv. Franco Bassani. Si intende per famiglia dell'Avv. Franco Bassani i parenti in linea retta e collaterale entro il sesto grado dell'Avv. Franco Bassani, che abbiano raggiunto la maggiore età.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di nomina da parte dei componenti la famiglia dell'Avv. Franco Bassani, il Presidente invita il consigliere uscente nominato dalla Famiglia dell'Avv. Franco Bassani a contattare la famiglia dell'Avv. Franco Bassani per la nomina del nuovo consigliere. La famiglia dovrà indicare il nominativo di un referente cui il Presidente potrà far riferimento per la nomina del nuovo consigliere in caso di indisponibilità del consigliere uscente.

La nomina avverrà con le modalità definite dalla famiglia e sarà comunicata alla Fondazione dal consigliere uscente o dal referente designato in caso di indisponibilità del consigliere uscente - entro 30 giorni dalla comunicazione del Presidente di cui sopra.

In alternativa la nomina potrà risultare da documento firmato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto, con firme autenticate.

Quando non sarà più possibile la nomina da parte della famiglia dell'Avv. Franco Bassani per mancanza di aventi diritto, il settimo consigliere sarà nominato da AMBA - ODV.

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) esercizi; i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e vige il regime di prorogatio sino alla ricostituzione del nuovo consiglio, che deve essere nominato entro sessanta giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione cessato.

Nel periodo di prorogatio, spetta, al Consiglio di Amministrazione scaduto, il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, fino al momento della costituzione del nuovo Consiglio.

Cessazione e decadenza e dei Consiglieri

In caso di cessazione per qualsiasi causa o decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare del diritto di nomina del nuovo consigliere in sostituzione di quello cessato, affinché provveda a nominare il sostituto.

Per il consigliere nominato dalla famiglia dell'Avv. Franco

Bassani, la comunicazione dovrà essere effettuata al consigliere uscente, o nel caso di indisponibilità, al referente sopra indicato.

I Consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione o la decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

Un Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- definisce l'organizzazione interna della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale;
- nomina il Vice Presidente;
- nomina l'organo di controllo;
- nomina il Revisore Legale dei Conti;
- nomina l'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs.231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e gli amministratori delegati nei limiti della delega hanno la rappresentanza della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa e ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

La convocazione deve essere spedita almeno tre giorni prima

dell'adunanza e in caso di urgenza almeno un giorno prima dell'adunanza a tutti coloro che hanno diritto a partecipare al Consiglio di Amministrazione a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno e purchè sia idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: **(i)** il luogo fisico di convocazione ed eventualmente, ove lo ritenga opportuno, le modalità di collegamento telematico con facoltà di fornire, in caso di collegamento telematico, le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione; **(ii)** il giorno e l'ora dell'adunanza; **(iii)** l'elenco delle materie da trattare.

Il luogo fisico ove il consiglio si raduna è presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purchè nel territorio Italiano.

Su decisione del Presidente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato a partecipare il Direttore Generale e/o il Direttore della Segreteria Amministrativa.

Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute con possibilità degli aventi diritto di intervenire mediante intervento di persona nel luogo fisico dove il Consiglio sia di volta in volta convocato o, ove previsto, mediante mezzi di telecomunicazione, cosicchè, in caso di collegamento telematico, vi sarà la possibilità di scegliere tra l'intervento di persona e l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

I mezzi di telecomunicazione dovranno garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e dovranno rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento; è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, di visionare, ricevere e trasmettere documenti e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di Consiglio totalitario, nell'avviso

di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento telematico con facoltà ben inteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, ma prima della riunione;

(v) nel luogo fisico di convocazione dovrà essere presente il segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita. Qualora se ne ravvisi l'opportunità e la possibilità, il Consiglio stesso potrà deliberare l'entità di un gettone di presenza a titolo rimborso spese per ciascuno dei membri.

Articolo 11

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente, sono nominati dai consiglieri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i

provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina e in caso di contemporaneità di nomina, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, al quale compete la verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 4 (quattro) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto in sede di nomina. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. e, nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di

Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 4 (quattro) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico; in tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 14

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 15

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Besozzo, Via Roncari n. 7, lì 3 marzo 2026

F.to Ferdinando Cutino Notaio

ooOoo

Il sottoscritto Notaio Ferdinando Cutino dichiara, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.

Besozzo, lì 10 marzo 2026